



Ufficio proponente: Demanio Patrimonio ed Espropri

ORDINANZA N. 26 DEL 16/05/2017

IL SINDACO

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

ORDINANZA BALNEARE STAGIONE 2017

L'ISTRUTTORE	IL SINDACO
Giorgio Pescarini	Alessandro Ferro FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 16/05/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 16/05/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-167-2017

Ufficio proponente: Demanio Patrimonio ed Espropri
Istruttore: Giorgio Pescarini
Oggetto: ORDINANZA BALNEARE STAGIONE 2017

IL SINDACO

- VISTA la Legge Regione Veneto 04.11.2002 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”;
- VISTO l’art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modificazioni;
- VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO il D.Lgs. 05.02.1997, n° 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4, della Legge 15.03.1997 n. 59” e della Legge Regionale n. 10/01 del 06.04.2001”
- VISTA la legge 25 agosto 1991, n° 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- VISTO il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 494 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
- VISTO il Decreto Legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modificazioni con legge 23 dicembre 1996 n. 647 “Disposizioni urgenti sul settore portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti a mare”;
- VISTO il Regolamento Comunale sull’uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione di CC n. 77 del 16/05/2012 e succ. delibera CC n. 68 del 13/05/2015, nonché il vigente Regolamento per il Commercio sulle aree pubbliche;
- RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di

Chioggia;

- DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- VISTO l'art. 18-bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60 come modificata dalla L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, rubricato "Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia"
- VISTO la delibera di Giunta Regionale n. 500 del 19.04.2016, esecutiva, recante "Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, come modificata dall'art. 5 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilità regionale 2016"
- VISTO L'ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 26/2015

O R D I N A

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare inizia il 15 maggio e termina il 15 settembre;
2. L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno c.a. e terminare non prima del 1° settembre c.a.;

Nel periodo della stagione balneare, presso le strutture balneari, devono funzionare quotidianamente, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicati nelle norme art 26 del Regolamento Demaniale Marittimo Comunale. (*Art 26 -Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio, di primo soccorso e per la sicurezza della balneazione-Gli stabilimenti balneari trasmettono prima della data di inizio della stagione balneare una scheda esplicativa in cui sia riportato:*

- *Stabilimento/struttura balneare, denominazione, ubicazione, recapiti, metri fronte mare;*
- *Generalità del concessionario/gestore;*
- *Generalità assistente bagnante: brevetto, recapito.*
- *Nel caso di servizio in forma consortile, una planimetria o tratto in cui si espleta il servizio con i riferimenti del responsabile dello stesso;*

Durante l'apertura al pubblico delle strutture balneari, il servizio di salvataggio dovrà svolgersi nelle seguenti modalità minime:

- *durante la bassa stagione balneare, dal 15 maggio al 15 giugno e dal 1 al 15 settembre, il servizio di salvataggio verrà effettuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con pausa dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Detto servizio sarà obbligatorio nei giorni festivi e prefestivi, mentre nei giorni feriali gli stabilimenti garantiranno il servizio di elioterapia. Dal 16 giugno al 31 agosto il servizio di salvataggio sarà garantito dalle ore 9.30 alle ore 19.00 in modo continuato.*
3. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla data di conclusione, nei giorni festivi e prefestivi dovrà essere garantito il servizio di salvataggio con le medesime modalità applicate durante la stagione

balneare, mentre nei giorni feriali, in mancanza di servizio di salvataggio, si dovrà esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti, redatto in più lingue, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SORVEGLIATA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

A norma del successivo art. 4 punto 2 dovrà essere esposta una bandiera rossa;

4. Nelle spiagge libere, se il Comune non provvederà a garantire il servizio di salvamento, ne darà immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvederà, contemporaneamente ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SORVEGLIATA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

ART. 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

E' vietato fare il bagno: negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali, nelle zone dichiarate inquinate, nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

Sulle spiagge del Comune **E' VIETATO**:

1. lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
2. lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
3. nell'arenile di libero transito, costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di mt. 5,00 di profondità, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona del lido è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa. I concessionari dovranno indicare con idonea segnaletica il limite dell'area in concessione fronte mare;
4. campeggiare;
5. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso o alla pulizia delle spiagge. Il presente divieto deve considerarsi esteso ai tratti di arenile demaniale immediatamente adiacenti alle spiagge, non specificatamente destinati ad uso parcheggio;
6. praticare qualsiasi gioco (per es. gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tali giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
7. è escluso dal divieto lo svolgimento di attività ippica lungo la battigia in località Isola Verde dalle ore 20,00 alle ore 8,00, tale attività deve essere svolta nel rispetto dell'ambiente, la conduzione degli animali deve avvenire sotto la diretta responsabilità di un istruttore che tuteli la sicurezza pubblica. Il calendario delle uscite (con specificati giorni, ora e percorso) sarà preventivamente

trasmesso al Comando della P.M. e sottoscritto dall'istruttore responsabile, la conduzione degli animali sarà con andatura al passo e divieto di trotto e galoppo, durante eventuali passeggiate notturne gli animali vanno opportunamente segnalati con fonti luminose o sonore, il transito dei cavalli non deve avvenire nell'acqua, devono essere immediatamente asportati eventuali deiezioni degli animali ed effettuato un ulteriore controllo della pulizia della battigia alle prime ore dell'alba, prima dell'afflusso dei turisti;

8. tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13.00 alle 16.00;
9. esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
10. gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
11. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in carenza delle prescritte autorizzazioni;
12. effettuare pubblicità - sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti - mediante la distribuzione di manifestini o lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
13. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
14. pescare con qualsiasi tipo d'attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
15. tuffarsi dai pennelli o dalle scogliere limitrofi o antistanti alle spiagge;
16. far permanere e/o stanziare qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto:

- i cani di salvataggio al guinzaglio;
- i cani guida per i non vedenti.

Tali divieti non riguardano i tratti dell'arenile organizzati per accesso agli animali ai sensi e secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 2bis.

17. I divieti di cui ai commi 5 - 10 - 11 rimangono in vigore durante tutto l'arco dell'anno;

ART. 2 bis - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE CON ACCESSO AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (art. 5 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7)

Con delibera di Giunta Regionale n. 500 del 19.04.2016, esecutiva, recante "*Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, come modificata dall'art. 5 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilità regionale 2016*", a mente della quale:

- i Comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali da compagnia, prevedendo comunque almeno un tratto di spiaggia nel quale agli stessi animali siano consentiti l'accesso e la permanenza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela della convivenza con gli animali;
- i concessionari, entro lo stesso termine del 30 marzo, comunicano alle amministrazioni civiche, con riferimento all'area demaniale loro assegnata, le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge;
- che la prevista area pubblica da dedicare e' individuata in localita' Isola Verde in area libera e tra l'altro vengono individuati 6 stabilimenti balneari, autorizzati dall'ULSS 14 e dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, così come previsto all'art. 2bis dell'ordinanza balneare comunale n. 101 del 19/5/2015, attrezzati per la permanenza degli animali d'affezione con relativo specchio per la balneazione come di seguito elencati:
 - localita' Sottomarina Nord, ambito n. 1 del P.P; Arenile, Stabilimento In Diga, con relativo specchio acqueo per la balneazione;
 - localita' Sottomarina Centro, ambito n. 8 del P.P; Arenile, Stabilimento Grande Italia, con relativo specchio acqueo per la balneazione;
 - localita' Sottomarina, ambito n. 12-13 del P.P; Arenile, Stabilimento Cayo Blanco con relativo specchio acqueo per la balneazione;
 - localita' Sottomarina Sud, ambito n. 58-59 del P.P; Arenile, Campeggio Oasi, con relativo specchio acqueo per la balneazione;
 - localita' Isola Verde Nord, ambito n. 60 del P.P; Arenile, Campeggio Smeraldo, con relativo specchio acqueo per la balneazione;
 - area libera individuata nella Tav 03C Arenile con relativo specchio acqueo per la balneazione, fronte mare di mt. 50;
 - localita' Isola Verde Sud, ambito n. 7 del P.P; Arenile, Campeggio I.S.A. S.P.A., con relativo specchio acqueo per la balneazione;

Pertanto i concessionari dovranno adeguarsi alle direttive di cui all'allegato A alla Dgr n. 500 del 19.04.2016.

PRESCRIZIONI PER I GESTORI DI SPIAGGE *ANIMAL FRIENDLY*

Nel caso di spiagge destinate agli animali d'affezione il Comune definisce le seguenti condizioni operative oltre a quanto stabilito all'allegato A alla Dgr n. 500 del 19.04.2016:

1. i titolari di ogni concessione demaniale potranno consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di cani e gatti, in zone ben delimitate e previa verifica e nulla osta dell'impianto da parte del Servizio Veterinario e/o dell'AUSL competente per territorio;

2. ogni cane potrà accedere se identificato con microchip o se tatuato; i cani provenienti dall'estero devono essere in regola con la vaccinazione (antirabbica);
3. si raccomanda ai proprietari, per il bene delle persone e dei loro animali, di sottoporli alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive (parassiti) e di non portare in spiaggia cani con patologie di natura cardiovascolare;
4. ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia dovrà portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, o eventualmente ad un paletto infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;
5. chiunque detenga cani appartenenti a razze o a incroci di razze a rischio di aggressività (allegato dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008, G.U. n° 23 del 28.01.2008), deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane;
6. l'accompagnatore dovrà aver cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre, sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, a cui deve esser data la possibilità di ripararsi all'ombra;
7. eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nell'apposito contenitore dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario dell'animale;
8. l'area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante;
9. l'accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario;
10. nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza dello stabilimento e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine in estro;
11. ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per una passeggiata;
12. il gestore dello stabilimento balneare stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con il cane, ed ha la facoltà di effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio;
13. i cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità per i danni causati dall'animale è del proprietario. Il personale interno dello stabilimento vigilerà sul rispetto delle regole;
14. in caso di inadempienza delle presenti condizioni di comportamento, il trasgressore dovrà abbandonare lo stabilimento; la Direzione, inoltre, nel caso di inadempienza a regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), deve contattare le competenti Autorità amministrative (Polizia Locale, Capitaneria di Porto e AUSL);

15. il concessionario dello stabilimento, prima di svolgere l'attività di cui sopra, dovrà chiedere al Settore Promozione del Territorio – Servizio Demanio Turistico, ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 33/02, la variazione al contenuto della concessione, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato S/2;

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 09.30 alle ore 19.00;
2. I concessionari di strutture balneari, fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo 1, sono soggetti ai seguenti obblighi e divieti;
3. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Polizia Municipale, Capitaneria di Porto (con particolare riferimento ai numeri di emergenza), Emergenza Sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, etc. nonché le tariffe (espresse in Euro) applicate per i servizi resi. Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata in più lingue tra cui l'inglese;
4. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali;
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
6. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alla concessione previa semplice comunicazione debitamente documentata, all'Amministrazione Comunale – Servizio Demanio Turistico. I medesimi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;
7. Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.), salvo espresso consenso del concessionario;
8. E' fatto divieto ai concessionari di procedere al rifornimento a mezzo veicoli a motore dei propri esercizi (bar, ristoranti, chioschi, etc..) nella fascia oraria compresa tra le 8,30 e le 20,00;
9. I concessionari dovranno segnalare immediatamente alla Polizia municipale e all'Autorità marittima la sospetta presenza di ordigni esplosivi o di corpi estranei; dovrà parimenti essere segnalata l'eventuale presenza, sulla spiaggia od in mare, di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli;
10. Il personale degli stabilimenti balneari dovrà curare la chiusura degli ombrelloni in presenza di vento forte ed adottare, in caso di avverse condizioni meteo, ogni ulteriore intervento per salvaguardare l'incolumità dei bagnanti;

11. Ogni stabilimento dovrà essere dotato di megafono manuale o fisso allo scopo di consentire la divulgazione di notizie di pubblico interesse a tutta l'utenza balneare presente nell'ambito di detto stabilimento;
12. Obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
13. Gli stabilimenti balneari, prima della apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e la autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità;
14. Ogni stabilimento deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti norme in materia;
15. Ove possibile, ogni stabilimento balneare destinerà un apposito locale a pronto soccorso. In detto locale dovranno essere tenute pronte all'uso il materiale di pronto soccorso prescritto nella presente ordinanza;
16. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale o essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria;
17. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
18. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. Analoga segnalazione dovrà indicare i parcheggi riservati sulla base della normativa vigente, ai portatori di handicap;
19. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con la esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 4 – DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE AREE IN CONCESSIONE

Durante l'orario di apertura al pubblico delle strutture balneari, i concessionari devono:

1. organizzare e garantire un efficiente servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti abilitato al salvataggio in mare dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, che stazioni nella postazione di cui al successivo punto 2, ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare, **comprese le aree libere** o frazione di essa, così come previsto dall'Accordo di collaborazione sottoscritto con le Associazioni di categoria delle attività balneari SE.GE.AR. e C.O.BAL.. Dovrà essere assicurata la presenza di un assistente al salvataggio ogni 150 metri di fronte mare, è ammessa in caso di comprovata necessità una tolleranza massima del 10%. Gli assistenti dovranno indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO o BAGNINO o RESCUE", essere dotati di un fischietto e, facoltativamente, di un dispositivo di salvataggio tipo "RESCUE CAN". L'assistente al salvataggio è responsabile della consegna di servizio e non può essere impegnato in altre attività, salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato, e deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto 2. Ove dovessero verificarsi ripetute violazioni delle norme relative alla disciplina di tale servizio, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità penali, l'autorità competente potrà

procedere alla decadenza della concessione secondo l'art. 47 lett. f) del codice della navigazione. **Il servizio di salvataggio dovrà operare con le modalità e gli orari previsti all'art 26 del Regolamento Comunale sull'uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività balneari.** *“Durante l'apertura al pubblico delle strutture balneari, il servizio di salvataggio dovrà svolgersi nelle seguenti modalità minime:*

durante la bassa stagione balneare, dal 15 maggio al 15 giugno e dal 1 al 15 settembre, il servizio di salvataggio verrà effettuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con pausa dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Detto servizio sarà obbligatorio nei giorni festivi e prefestivi, mentre nei giorni feriali gli stabilimenti garantiranno il servizio di elioterapia. Dal 16 giugno al 31 agosto il servizio di salvataggio sarà garantito dalle ore 9.30 alle ore 19.00 in modo continuato.”

2. Qualora lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, presso ogni postazione, individuata da una torretta di avvistamento - da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile - e comunque tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, deve essere posizionato un apposito pennone, ben visibile, sul quale dovrà essere issata n. 1 BANDIERA ROSSA il cui significato sarà il seguente:

- n. 1 BANDIERA ROSSA: “Mancanza dell'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, l'attività di locazione/noleggio di acquascooter e similari, mosconi pedalò, tavole a vela ed esercizio di attività di tipo idrosciatorio (sci nautico, traino banana, paracadute ascensionale e similari) è sospesa - Si consiglia la chiusura degli ombrelloni – La balneazione è pericolosa, chi si avventura in mare lo fa a suo rischio e pericolo”. Tale avviso deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante (o megafono) ed in più lingue ed almeno in inglese.
- la bandiera deve essere issata a cura dell'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio quando richiesto nell'ordine dei seguenti Enti/soggetti:
- Autorità Marittima;
- Amministrazione Comunale (Polizia Municipale);
- Responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio (ove istituito);
- Titolare della concessione e suo datore di lavoro;

3. Presso ogni postazione devono, inoltre, essere permanentemente disponibili :

- un binocolo;
- cassetta di pronto soccorso , anche di tipo portatile, che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso:
- guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura piccola), cerotti per sutura, n. 2 lacci emostatici, n. 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, n. 2 mascherine per respirazione bocca a bocca;
- un'imbarcazione a remi, con scafo dipinto di rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su ciascun lato e con lettere bianche di adeguate dimensioni la scritta "SALVATAGGIO", dotata di salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, di un'ancora e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in nessun caso destinata ad altri usi;

4. Ogni concessionario deve posizionare su apposito sostegno, presso la battigia, n. 1 (uno) salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, diverso da quello previsto dal precedente comma a dotazione della imbarcazione a remi, in modo da essere ben visibile e pronto da essere lanciato da chiunque a persone in difficoltà in mare. Qualora il fronte mare della concessione sia di lunghezza superiore ai 200 (duecento) metri, devono essere posizionati n. 2 (due) salvagente posti a distanza di 100 (cento) metri l'uno dall'altro;
5. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - n. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno da 1 (uno) litro senza riduttore di pressione;
 - almeno 3 (tre) cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
 - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile (da conservare presso la Direzione ovvero presso il locale infermeria ove costituito), che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime;
 - un flacone di acqua ossigenata, guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura piccola), occhiali di protezione – 1 paio;
 - garze, varie misure, bende elastiche - varie misure, cerotti di varia misura, palmari in legno o succedanei – 2 misure, cerotti per sutura, n. 1 pinzetta, n. 1 paio di forbici, n. 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 1 flacone di acqua ossigenata, n. 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni.
 - le postazioni dotate di defibrillatore dovranno essere opportunamente segnalate con cartello delle dimensioni/colorazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente

ART. 5 - COMMERCIO AMBULANTE

1. Le autorizzazioni al commercio ambulante, itinerante, sulle spiagge di Sottomarina e Isola Verde sono rilasciate dal Comune.
2. Tali autorizzazioni hanno carattere personale e non possono in nessun modo essere utilizzate da terzi, anche a nome dell'interessato. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla normativa richiamata in premessa.
3. Le stesse dovranno essere esibite in originale, in qualsiasi momento, a richiesta del personale di P.G.
4. L'attività di ambulante potrà essere effettuata esclusivamente in forma itinerante nei tratti di spiaggia libera con esclusione della fascia di 5/10 metri dalla battigia.

5. E' fatta eccezione per coloro che hanno ottenuto il preventivo nulla osta da parte dei concessionari; in quest'ultimo caso l'attività potrà essere svolta, sempre in forma itinerante, anche nel tratto di spiaggia in concessione interessato dal nulla osta.
6. E' consentito l'uso di carrelli condotti a mano o a propulsione elettrica, con velocità non superiore a 5 Km/h.
7. La loro lunghezza non dovrà superare i metri 2,50 (due e cinquanta).
8. L'accesso e l'uscita dei carrelli è consentita esclusivamente attraverso gli appositi varchi ad uso pubblico dei tratti di spiaggia libera, con eccezione per coloro che hanno ottenuto il nulla osta del concessionario di cui al precedente punto 1.2.
9. Il venditore ambulante potrà fare sosta solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla vendita e comunque non superiore alle 2 (due) ore come disciplinato nel vigente Regolamento Comunale di Commercio su aree pubbliche.
10. durante lo svolgimento dell'attività, l'operatore deve indossare un cartellino di riconoscimento e posizionare una targhetta identificativa sull'attrezzatura utilizzata, fornite dal servizio competente, recanti entrambe: il logo del Comune di Chioggia, la ragione sociale della ditta, il numero del nulla osta con la data di rilascio.

ART. 6 – DISCIPLINA ATTIVITA' DI KITE-SURF

L'utilizzo del Kite-surf nelle aree adibite ad attività balneare nell'ambito del territorio comunale deve avvenire secondo le seguenti modalità:

1. ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale sull'uso del Demanio Marittimo, i titolari di concessione ad uso stabilimento balneare possono essere autorizzati a realizzare corridoi di lancio/atterraggio a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n. 494 "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa". Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto;
2. per la manovra di innalzamento ed abbattimento della vela dei Kite-surf dovrà essere predisposta un'area a terra di metratura pari a metri quadrati 50x50, ad una distanza di 5/10 metri dalla battigia;
3. l'area di cui sopra dovrà essere segnalata nei tre lati rivolti a terra con apposita cartellonistica riportante la dicitura: " AREA KITE-SURF VIETATO SOSTARE"
4. dovrà essere delimitata nei quattro angoli con paletti colorati ben visibili di altezza pari a 50 cm collegati tra loro, nei tre lati a terra, con nastro bicolore bianco/rosso;
5. la manovra di innalzamento e abbattimento della vela da Kite-surf dovrà avvenire esclusivamente all'interno di un'area avente le caratteristiche come sopra specificate;
6. è vietato lasciare il Kite-surf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra.

ART. 7 – CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale sull'uso del Demanio Marittimo, i titolari di concessione ad uso stabilimento balneare possono essere autorizzati a realizzare corridoi di lancio/atterraggio a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n. 494 "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa". Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto.
2. I titolari di concessione ad uso stabilimento balneare possono realizzare corridoi di lancio/atterraggio che devono avere le caratteristiche indicate nell'ordinanza della sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto, con apposita comunicazione al Comune di Chioggia, ferme restando le altre eventuali autorizzazioni/concessioni da rilasciarsi da parte dello stesso Ente.
3. Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione.
4. La partenza e l'atterraggio dei Kite-surf dovrà avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato al Comune di Chioggia, ed aventi le caratteristiche indicate nell'ordinanza della sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli artt. 1164, come modificato dalla Legge n. 172/03 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
4. I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n° 114/98 e Legge Regionale n° 10/01 in materia di commercio su aree pubbliche ovvero dell'art. 650 del Codice Penale e del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo del Comune.

Si demanda al Comando Polizia Locale di Chioggia e alla Capitaneria di Porto di Chioggia, la verifica circa l'ottemperanza della presente Ordinanza e in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo

l'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria dei soggetti obbligati per violazione dell'art. 650 C.P..

La presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione PROVVEDIMENTI, sottosezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" in adempimento all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Viene dato atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni, al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia,

IL SINDACO
(Alessandro Ferro)
FIRMATO DIGITALMENTE